

Decreto Ministeriale 12 marzo 2025, n. 45**Approvazione delle "Istruzioni operative per la gestione del fine vita dei moduli incentivati"**

emanato/a da: **Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica**

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la Legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e che ne ha definito le funzioni e i compiti;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e, in particolare, l'articolo 35 che ha istituito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, nonché la Legge 17 luglio 2006, n. 233, che ha conferito la nuova denominazione Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme Generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO il decreto-legge n. 22 del 1° marzo 2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 55 del 22 aprile 2021, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" con il quale, tra l'altro, viene istituito il Ministero della transizione ecologica che ha riunito le competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con le attribuzioni in materia di energia precedentemente ripartite tra altri Dicasteri;

VISTO il D.P.C.M. n. 128 del 29 luglio 2021, avente ad oggetto il regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica, pubblicato in G.U.R.I. n. 228 del 23 settembre 2021 e registrato dalla Corte dei conti al n. 2763 in data 14 settembre 2021;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", convertito con modificazioni dalla Legge 16 dicembre 2022, n. 204 e, in particolare, l'articolo 4 che prevede, tra l'altro, che il Ministero della transizione ecologica assume la denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

VISTO il D.P.C.M. n. 180 del 30 ottobre 2023, pubblicato in G.U.R.I. n. 286 del 7 dicembre 2023, recante il "Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128";

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del D.P.C.M. n. 128/2021, come modificato dal D.P.C.M. n. 180/2023, il Dipartimento sviluppo sostenibile (DiSS) è articolato nei seguenti quattro uffici di livello dirigenziale generale:

- Direzione generale economia circolare e bonifiche (ECB);
- Direzione generale uso sostenibile del suolo e delle acque (USSA);
- Direzione generale valutazioni ambientali (VA);
- Direzione generale sostenibilità dei prodotti e dei consumi (SPC);

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 12 gennaio 2024, n. 17, recante "Individuazione e definizione dei compiti degli Uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica", registrato dalla Corte dei conti il 30 gennaio 2024 al n. 242;

VISTO il D.M. del 14 marzo 2024, n. 100, di approvazione della direttiva generale per l'attività amministrativa e la gestione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per l'anno 2024, registrato alla Corte dei conti in data 29 marzo 2024 al n. 1055;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 26 gennaio 2025, n. 26, con il

quale è stato adottato l'"Atto di indirizzo concernente l'individuazione delle priorità politiche del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per l'anno 2025 e il triennio 2025 - 2027", ammesso alla registrazione dalla Corte dei conti in data 5 febbraio 2025 al n. 329;

VISTO il PIAO 2025/2027 approvato con decreto del Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica n.36 del 3 febbraio 2025;

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 recante l'attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità;

VISTA la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;

VISTO il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 recante l'attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 5 maggio 2011 (Incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici);

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 5 luglio 2012 (Attuazione dell'articolo 25 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici);

VISTA la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti;

VISTA la direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);

VISTA la direttiva (UE) 2018/849 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);

VISTA la direttiva (UE) 2024/884 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 marzo 2024 che modifica la direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);

VISTA la direttiva 2018/851/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale";

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 recante l'attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);

VISTO il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, recante l'attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;

VISTO il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 118 recante l'attuazione degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2018/849, che modificano le direttive 2006/66/CE relative a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche;

VISTO l'articolo 1, comma 1, lettera c) del suddetto decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 118 che ha introdotto nel decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, l'articolo 24-bis (Razionalizzazione delle disposizioni per i RAEE da fotovoltaico);

VISTO il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 convertito con modificazioni dalla Legge 29 dicembre 2021, n. 233, che ha disposto con l'articolo 19, comma 1, lettere a), b) e c) la modifica dell'articolo 24-bis, comma 1 e dell'articolo 40, comma 3 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49;

VISTA, in particolare, la disposizione di cui all'articolo 40, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 con cui si prevede che il Gestore dei Servizi Energetici, previa approvazione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, definisca "il metodo di calcolo della quota da trattenere e le relative modalità operative a garanzia della totale gestione dei rifiuti da pannelli fotovoltaici";

VISTO il decreto direttoriale n. 54 dell'8 agosto 2022 della Direzione generale economia circolare del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica che ha approvato le "Istruzioni operative per la gestione e lo smaltimento dei pannelli fotovoltaici incentivati";

VISTO il decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 (legge di Conversione 24 febbraio 2023, n. 14) che ha fissato al 30 giugno 2023 il termine entro il quale i soggetti responsabili degli "impianti fotovoltaici di potenza nominale superiore o uguale a 10 kW entrati in esercizio negli anni dal 2006 al 2012, per i quali è già stato avviato il processo di trattenimento delle quote a garanzia", possono comunicare la scelta di partecipare a un sistema collettivo al Gestore dei Servizi Energetici e al sistema collettivo medesimo nonché inviare a quest'ultimo la relativa documentazione di adesione;

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n.13 (legge di Conversione 21 aprile 2023, n. 41) che ha previsto la possibilità di rateizzare, in cinque anni, la quota da versare al sistema collettivo in caso di adesione ai sensi del decreto legislativo n. 118/2020;

VISTO il decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51 (legge di Conversione 3 luglio 2023, n. 87) che ha spostato al 30 giugno 2024 "il termine entro il quale i soggetti responsabili possono comunicare la scelta di partecipare a un sistema collettivo al Gestore dei Servizi Energetici e al sistema collettivo medesimo nonché inviare a quest'ultimo la relativa documentazione di adesione";

VISTO l'aggiornamento alle "Istruzioni operative per la gestione e lo smaltimento dei pannelli fotovoltaici incentivati" apportato dal Gestore dei Servizi Energetici in data 26 ottobre 2023 in recepimento delle sopra citate novità introdotte dalla Legge 21 aprile 2023, n. 41 e dalla Legge 3 luglio 2023, n. 87;

VISTO il decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181 (legge di Conversione 2 febbraio 2024, n. 11), che ha raddoppiato la somma che il Gestore dei Servizi Energetici trattiene dai meccanismi incentivanti ai sensi dell'articolo 40, comma 3 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49;

VISTO il decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84 (legge di Conversione 8 agosto 2024, n. 115) che ha ulteriormente spostato al 30 giugno 2024 il termine entro il quale i soggetti responsabili possono comunicare la scelta di partecipare a un sistema collettivo, ed ha disposto che "a decorrere dal 1° gennaio 2025, il GSE prevede, nell'ambito delle istruzioni operative, due finestre temporali annuali di durata pari a sessanta giorni, entro le quali i soggetti responsabili possano comunicare allo stesso GSE la scelta di partecipare a un sistema collettivo";

VISTO il D.P.C.M. del 31 maggio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 1° luglio 2024, al n. 2475, con il quale è stato conferito all'ing. Luca Proietti l'incarico di Direttore generale della Direzione generale economia circolare e bonifiche (ECB);

CONSIDERATA la necessità del Gestore dei Servizi Energetici di provvedere alla ridefinizione del

"metodo di calcolo della quota da trattenere e delle relative modalità operative a garanzia della totale gestione dei rifiuti da pannelli fotovoltaici", in virtù delle citate novità normative intervenute a seguito dell'aggiornamento alle "Istruzioni operative per la gestione e lo smaltimento dei pannelli fotovoltaici incentivati" apportato dallo stesso Gestore dei Servizi Energetici in data 26 ottobre 2023;

VISTA la comunicazione trasmessa dal Gestore dei Servizi Energetici alla competente Direzione generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica in data 31 ottobre 2024 acquisita agli atti con prot.n. 199669, riportante in allegato la nuova versione delle "Istruzioni operative per la gestione del fine vita dei moduli fotovoltaici incentivati", che recepisce le novità normative introdotte;

TENUTO CONTO della comunicazione effettuata dal Gestore dei Servizi Energetici alla competente Direzione generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, acquisita agli atti con prot.n. 23532 del 7 febbraio 2025, con cui vengono forniti chiarimenti in merito all'aggiornamento delle "Istruzioni operative per la gestione del fine vita dei moduli fotovoltaici incentivati" unitamente alla versione definitiva delle citate Istruzioni;

TENUTO CONTO dell'istruttoria predisposta dalla competente Direzione generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

TENUTO CONTO che la versione delle "Istruzioni Operative per la gestione del fine vita dei moduli fotovoltaici" include, in conformità al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, obblighi differenti per i soggetti responsabili degli impianti fotovoltaici incentivati rispetto a quelli dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) previsti all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49;

DECRETA

Articolo 1

1. Ai sensi dell'articolo 40, comma 3 del Decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 è approvato il documento "Istruzioni operative per la gestione del fine vita dei moduli fotovoltaici incentivati", contenente il metodo di calcolo della quota da trattenere e le relative modalità operative a garanzia della totale gestione dei rifiuti da pannelli fotovoltaici, ridefinito dal Gestore Servizi Energetici, che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Articolo 2

1. Per l'anno 2025, l'operatività delle due finestre annuali, di cui all'articolo 24-bis, comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, ricade per la prima finestra nel periodo 1° aprile 2025 - 31 maggio 2025 e per la seconda finestra nel periodo 1° luglio 2025 - 30 settembre 2025.

Allegato

Istruzioni operative per la gestione del fine vita dei moduli fotovoltaici incentivati

(ai sensi dell'art. 40 del D.Lgs. 49/2014 e dell'art. 1 del D.Lgs. 118/2020 e ss.mm.ii.)
Marzo 2025

1. Contesto normativo

Il **Decreto Legislativo 49/2014** (di seguito, "Decreto" o D.Lgs. 49/2014), di attuazione della Direttiva 2012/19/UE, disciplina la gestione e lo smaltimento dei Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche - **RAEE**.

All'art. 4, lett. qq), del Decreto, sono definiti "rifiuti derivanti dai moduli fotovoltaici" (di seguito "RAEE fotovoltaici") i RAEE provenienti dai nuclei **domestici**, originati da moduli fotovoltaici installati in impianti di potenza nominale inferiore a 10 kW. Tutti i rifiuti derivanti da moduli fotovoltaici installati in impianti di

potenza nominale superiore o uguale a 10 kW sono considerati, invece, RAEE **professionali**.

Per quanto concerne la gestione dei rifiuti prodotti dai moduli fotovoltaici di impianti che beneficiano dei meccanismi incentivanti previsti dai Conti Energia, come indicato agli artt. 24-bis e 40 del D.Lgs. 49/2014, il Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. (di seguito "GSE") trattiene dagli incentivi una quota finalizzata ad assicurare la copertura dei costi di gestione dei rifiuti prodotti da tali moduli. L'obiettivo è quello di garantire il finanziamento delle operazioni di raccolta, trasporto, trattamento adeguato, recupero e smaltimento "ambientalmente compatibile" dei suddetti rifiuti.

Il GSE, accertato l'avvenuto smaltimento dell'impianto fotovoltaico, anche se verificatosi dopo la scadenza del periodo di incentivazione, restituirà la quota trattenuta al Soggetto che in quel momento è titolare dell'impianto. A tale scopo, i cambi di titolarità, anche se successivi al periodo di incentivazione, dovranno essere debitamente comunicati al GSE, secondo le modalità di cui al "*Manuale operativo per i cambi di titolarità*", pubblicato sul sito internet del GSE.

Il Decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 118 (nel seguito, D.Lgs. 118/2020), prevede, all'art. 1, comma 1, lett. c), che "*i Soggetti Responsabili degli impianti fotovoltaici possano prestare la garanzia finanziaria, prevista dal Gestore dei servizi energetici (GSE) nel disciplinare tecnico, nel trust di uno dei sistemi collettivi riconosciuti. Il GSE definisce le modalità operative ed è autorizzato a richiedere agli stessi responsabili degli impianti fotovoltaici idonea documentazione [...]*".

Il D.L. 6 novembre 2021, n. 152 «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e Resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose», convertito con modificazioni dalla Legge 29 dicembre 2021, n. 233 (entrata in vigore l'1 gennaio 2022), prevede l'estensione del processo di trattenimento delle quote a garanzia (o, in alternativa, di esercitare l'opzione prevista dall'art. 1, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 118/2020) anche per gli impianti incentivati ai sensi del W e del V Conto Energia, precedentemente esclusi in quanto regolamentati, in materia di fine vita dei moduli fotovoltaici, dai relativi Decreti di incentivazione della fonte solare.


Il D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 (Legge di Conversione 21 aprile 2023, n. 41) ha inoltre previsto la possibilità di rateizzare, in cinque anni, la quota da versare al Sistema Collettivo in caso di adesione ai sensi del D.Lgs. 118/2020 e s.m.i., il cui termine è stato prorogato al 30 giugno 2024 dalla Legge 3 luglio 2023, n. 87 e successivamente al 31 dicembre 2024 dal D.L. 25 giugno 2024, n. 84, convertito con modificazioni dalla Legge 8 agosto 2024, n. 115. Il medesimo D.L. 84/2024 ha introdotto, inoltre, la possibilità di aderire ad un Sistema Collettivo successivamente alla suindicata scadenza del 31 dicembre 2024, presentando l'istanza al GSE all'interno di due apposite finestre temporali annuali secondo le modalità specificate al par. 5.3.1.

Nel corso dell'anno 2024, il D.L. 9 dicembre 2023, n. 181 (di seguito anche D.L. Energia), convertito con modificazioni dalla Legge 2 febbraio 2024, n. 11, ha inoltre previsto che l'importo delle quote a garanzia da trattenere da parte del GSE debba essere pari a 20 €/modulo, ovvero sia il doppio rispetto al valore della garanzia da versare al Sistema Collettivo (10 €/modulo) in caso di adesione allo stesso ai sensi del D.Lgs. 118/2020. A tal proposito, per gli impianti professionali già avviati al trattenimento, il GSE applicherà la maggiorazione della quota introdotta dal D.L. Energia adeguando il piano di trattenimento nelle annualità residue del piano di rateizzazione, secondo le modalità di calcolo riportate al par. 5.1.3.

Il medesimo decreto-legge ha inoltre attribuito al GSE specifici compiti di monitoraggio in relazione all'adesione dei Soggetti Responsabili ai Sistemi Collettivi ai sensi del D.Lgs. 118/2020.

In ultimo, ai sensi del sopracitato D.L. 25 giugno 2024, n. 84, il MASE può avvalersi del GSE nelle azioni di vigilanza e controllo sulle attività degli stessi Sistemi Collettivi.

In *Figura 1* è riportato uno schema che riassume l'iter normativo in materia di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.



[...]

Figura 1 - Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche: iter normativo

2. Definizioni

Di seguito sono riportate alcune definizioni utili ai fini di una migliore comprensione delle presenti Istruzioni Operative:

- **Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (AEE):** ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a, del Decreto, le apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o da campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, trasferimento e misurazione di queste correnti e campi e progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1000 volt per la corrente alternata e a 1500 volt per la corrente continua;
- **Centro di Coordinamento RAEE:** ai sensi del Decreto, è l'organismo che ha il compito di ottimizzare le attività di competenza dei Sistemi Collettivi, a garanzia della presenza di condizioni operative comuni, omogenee e uniformi. Il suo ruolo e le sue funzioni sono definiti dagli artt. 33 e 34 del Decreto;
- **Centro di Raccolta dei RAEE:** ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. mm, del Decreto, è il "centro di raccolta definito e disciplinato ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, presso il quale sono raccolti, mediante raggruppamento differenziato, anche le diverse tipologie di RAEE";
- **codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti):** sequenze numeriche, composte da 6 cifre riunite in coppie utilizzate per la codifica dei rifiuti;
- **deposito preliminare alla raccolta:** ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. cc, del Decreto, è il "deposito temporaneo di cui all'art. 3, paragrafo 1, punto 10, e alle note al punto D15 dell'allegato 1 e al punto R13 dell'allegato II della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008";
- **detentore:** ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 152/2006, è "il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso";

- **distributore:** ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. h, del Decreto, è la *"persona fisica o giuridica iscritta al registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, che, operando nella catena di approvvigionamento, rende disponibile sul mercato un'AEE"*. Il distributore può coincidere con il produttore;
- **immissione sul mercato:** ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. r, del Decreto, è *"la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato nazionale nell'ambito di un'attività professionale"*;
- **modulo fotovoltaico domestico:** ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. qq, del Decreto, è il *"pannello fotovoltaico installato in impianti di potenza nominale inferiore a 10 kW. Detti pannelli vanno conferiti ai "Centri di Raccolta" nel raggruppamento n. 4 dell'Allegato 1 del decreto 25 settembre 2007, n. 185"*;
- **modulo fotovoltaico professionale:** ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. qq, del Decreto, è il *"pannello fotovoltaico installato in impianti di potenza nominale superiore o uguale a 10 kW"*;
- **Procedure:** Procedure *"Interventi di manutenzione e ammodernamento tecnologico di impianti fotovoltaici incentivati in Conto Energia"*, documento pubblicato dal GSE, ai sensi dell'art. 30 del D.M. 23 giugno 2016, che disciplina le modalità di comunicazione degli interventi da parte dei Soggetti titolari degli impianti fotovoltaici incentivati in Conto Energia e i criteri di valutazione adottati dal GSE per la verifica del mantenimento dei requisiti soggettivi e oggettivi che hanno consentito l'accesso agli incentivi;
- **Produttore:** ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. g, del Decreto, è la *"persona fisica o giuridica che, qualunque sia la tecnica di vendita utilizzata, compresa la comunicazione a distanza, ai sensi della Sezione II, del Capo I, del Titolo III del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza:*
 - 1) è stabilita nel territorio nazionale e fabbrica AEE recanti il suo nome o marchio di fabbrica oppure commissiona la progettazione o la fabbricazione di AEE e le commercializza sul mercato nazionale apponendovi il proprio nome o marchio di fabbrica;
 - 2) è stabilita nel territorio nazionale e rivende sul mercato nazionale, con il suo nome o marchio di fabbrica, apparecchiature prodotte da altri fornitori; il rivenditore non viene considerato "produttore", se l'apparecchiatura reca il marchio del produttore a norma del numero 1);
 - 3) è stabilita nel territorio nazionale ed immette sul mercato nazionale, nell'ambito di un'attività professionale, AEE di un Paese terzo o di un altro Stato membro dell'Unione europea;
 - 4) è stabilita in un altro Stato membro dell'Unione europea o in un paese terzo e vende sul mercato nazionale AEE mediante tecniche di comunicazione a distanza direttamente a nuclei domestici o a utilizzatori diversi dai nuclei domestici";
- **raggruppamento:** ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. oo, del Decreto, si intende *"ciascuno dei raggruppamenti di RAEE definiti all'Allegato 1 del Regolamento 25 settembre 2007, n. 185"*;
- **recupero:** ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. gg, del Decreto, corrisponde alle *"operazioni indicate nell'articolo 183, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"* (operazione il cui risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati);
- **Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE):** ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. e, del Decreto, rappresentano *"le apparecchiature elettriche ed elettroniche che sono rifiuti ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, inclusi tutti i componenti, sottoinsiemi e materiali di consumo che sono parte integrante del prodotto al momento in cui il detentore si disfi, abbia l'intenzione o l'obbligo a disfarsene"*;
- **Sistema Collettivo:** ai sensi dell'art. 10 del Decreto, possono partecipare a un Sistema Collettivo i distributori, i raccoglitori, i trasportatori, i riciclatori e i recuperatori, previo accordo con i produttori di AEE. I Sistemi Collettivi sono organizzati in forma consortile. Tali consorzi sono caratterizzati da

un'autonoma personalità giuridica di diritto privato, non hanno fine di lucro e operano sotto la vigilanza del Ministero della Transizione Ecologica (già Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare), come previsto dall'art. 10, comma 3 del Decreto;

• **Sistema individuale:** ai sensi dell'art. 9 del Decreto, i produttori che intendono adempiere ai propri obblighi in forma individuale organizzano un sistema autosufficiente operante in modo uniforme sull'intero territorio nazionale per la gestione dei RAEE che derivano dal consumo delle proprie AEE e ne chiedono il riconoscimento al Ministero della Transizione Ecologica (già Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare);

• **smaltimento:** ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. ii, del Decreto, si intendono *"le operazioni indicate nell'articolo 183, comma 1, lettera z), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"* (operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia);

• **Soggetto Responsabile:** è il Soggetto Responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto fotovoltaico che ha richiesto e ottenuto le tariffe incentivanti ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e successivi Decreti e Delibere attuative, nonché degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 49/2014 per la gestione dei moduli fotovoltaici incentivati giunti a fine vita;

• **trasportatore dei rifiuti:** si tratta di Enti e imprese che raccolgono e trasportano rifiuti iscritti all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali;

• **trattamento:** ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. 11, del Decreto, si intendono *"le operazioni indicate nell'articolo 183, comma 1, lettera s), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"* (operazione di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento).

3. Campo di applicazione delle Istruzioni Operative

In virtù delle disposizioni normative introdotte dal D.L. 6 novembre 2021, n. 152 «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose», convertito con modificazioni dalla Legge 29 dicembre 2021, n. 233 (di seguito, Legge 233/2021), la gestione tecnico-amministrativa del processo di trattenimento delle quote finalizzate ad assicurare la copertura dei costi di gestione dei RAEE derivanti dagli impianti fotovoltaici incentivati in Conto Energia è stata resa uniforme e viene quindi applicata, in accordo con le disposizioni di cui agli artt. 24-bis e 40 del D.Lgs. 49/2014, ai moduli fotovoltaici di tutti gli impianti che beneficiano dei meccanismi incentivanti cd. "Conto Energia"¹, di seguito elencati:

- I Conto Energia (DM 28 luglio 2005 e DM 6 febbraio 2006);
- II Conto Energia (DM 19 febbraio 2007);
- III Conto Energia (DM 6 agosto 2010);
- IV Conto Energia (DM 5 maggio 2011);
- V Conto Energia (DM 5 luglio 2012).

La gestione dei moduli fotovoltaici a fine vita installati in impianti o sezioni di impianto non incentivati in Conto Energia non è oggetto del presente documento.

¹ In virtù delle disposizioni introdotte dai Decreti legislativi 14 marzo 2014, n. 49, e 3 settembre 2020, n. 118, e dalla Legge 29 dicembre 2021, n. 233, le disposizioni del Disciplinare Tecnico pubblicato dal GSE nel dicembre 2012 risultano superate, ad eccezione di quanto previsto in relazione alla costituzione e alla gestione amministrativa e finanziaria del Trust.

4. Adempimenti a carico del Soggetto Responsabile

4.1. Principi generali

In relazione agli impianti soggetti alle disposizioni di cui agli artt. 24-bis e 40 del D.Lgs. 49/2014, sono individuate le seguenti categorie di RAEE fotovoltaici:

- RAEE domestici: rifiuti originati da moduli fotovoltaici installati in impianti di potenza nominale inferiore a 10 kW.
- RAEE professionali: rifiuti derivanti da moduli fotovoltaici installati in impianti di potenza nominale superiore o uguale a 10 kW.

4.2. Responsabilità della gestione dei rifiuti

Ai sensi dell'art. 188, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, il produttore iniziale o il detentore dei rifiuti - e, quindi, il Soggetto Responsabile in caso di moduli fotovoltaici installati in impianti incentivati ai sensi del "Conto Energia" - provvedono direttamente al loro trattamento oppure li consegnano a un intermediario, a un commerciante, a un ente, a un'impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti o a un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta e al trattamento dei rifiuti.

Si precisa che, ai sensi della normativa vigente, il produttore iniziale o il detentore dei rifiuti conserva la responsabilità della catena di trattamento del rifiuto, fatti salvi i casi previsti dall'art. 188, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..

Si ricorda infine che, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 152/06, sono vietati l'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti e che chiunque violi tale norma, fermo restando l'applicazione delle sanzioni previste, *"è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo"*.

4.3. Moduli fotovoltaici domestici

4.3.1 Adempimenti normativi

Il **RAEE fotovoltaico domestico**, ossia il modulo a fine vita installato in impianti di potenza nominale **inferiore a 10 kW**, deve essere conferito dai Soggetti Responsabili a un Centro di Raccolta nel raggruppamento n. 4 (di seguito "R4"), sezione A, come riportato nell'Allegato 1 del Decreto del 25 settembre, n. 185/2007 e s.m.i., oppure agli impianti di trattamento da parte dei Sistemi individuali, Collettivi, o da parte dei trasportatori autorizzati per la gestione del codice EER 20 01 36 nonché dagli stessi Soggetti Responsabili, se iscritti all'Albo dei Gestori Ambientali.

Si precisa che, nel calcolo della potenza dell'impianto finalizzato a stabilire se il RAEE fotovoltaico è domestico o professionale, il GSE fa riferimento esclusivamente alla potenza incentivata dell'impianto, così come qualificata in fase di ammissione alle tariffe incentivanti. Il Soggetto Responsabile può individuare il Centro di Raccolta di riferimento, che provvede alla gestione dei RAEE ai sensi dell'art. 15, comma 3, del Decreto, consultando il sito istituzionale del Centro di Coordinamento RAEE.

Si evidenzia, inoltre, che è possibile consultare l'elenco degli impianti di trattamento iscritti al Centro di Coordinamento RAEE, ai sensi dell'art. 33, comma 2 del D.Lgs. 49/2014.

Il finanziamento dei RAEE fotovoltaici domestici conferiti ai Centri di Raccolta, nonché delle operazioni di trattamento adeguato, di recupero e di smaltimento "ambientalmente compatibile" dei medesimi è a carico dei produttori presenti sul mercato nello stesso anno in cui si verificano i rispettivi costi, in proporzione alla rispettiva quota di mercato nell'anno solare di riferimento. Il conferimento dei RAEE domestici ai Centri di Raccolta, ai sensi della normativa vigente, è gratuito.

4.3.2 Modalità operative di certificazione dell'avvenuto trattamento e smaltimento di un modulo fotovoltaico domestico, ai sensi della normativa vigente

Il Soggetto Responsabile, dopo aver conferito il modulo fotovoltaico domestico **dismesso o sostituito** al Centro di Raccolta, in applicazione delle Procedure *"Interventi di manutenzione e ammodernamento tecnologico di impianti fotovoltaici incentivati in Conto Energia"* previste dal D.M. 23 giugno 2016 (nel seguito, Procedure), deve trasmettere al GSE la *dichiarazione di avvenuta consegna del RAEE derivante dal*

modulo fotovoltaico incentivato in Conto Energia debitamente compilata e firmata (cfr. Allegato 8.1), allegandola alla documentazione inerente all'intervento di manutenzione e ammodernamento.

Laddove i moduli fotovoltaici vengano conferiti agli impianti di trattamento, la documentazione da trasmettere al GSE è riportata al paragrafo 4.4.2 del presente documento.

Il Soggetto Responsabile, per fornire opportuna comunicazione² al GSE, deve accedere all'applicativo informatico "SIAD" (Sistema Informativo per l'Acquisizione Dati) e compilare il questionario GEI-FTV, in cui è necessario riportare tutti i dati relativi al nuovo modulo installato e/o a quello dismesso/sostituito, secondo le modalità dettagliate nella guida specifica alla compilazione, disponibile sul sito istituzionale del GSE.

² Si rammenta che per tutti gli impianti fotovoltaici incentivati in Conto Energia, il Soggetto Responsabile è tenuto ad inviare la comunicazione relativa all'intervento di sostituzione/rimozione dei moduli fotovoltaici entro 60 giorni dalla data di realizzazione dello stesso, secondo le modalità descritte e nel rispetto dei requisiti previsti dalle Procedure pubblicate dal GSE.

4.4. Moduli fotovoltaici professionali

4.4.1 Adempimenti normativi

Il **RAEE fotovoltaico professionale**, ossia il modulo installato in impianti di potenza nominale uguale o superiore a 10 kW, deve essere conferito dal Soggetto Responsabile, qualora iscritto all'Albo dei gestori ambientali, oppure da un sistema individuale, collettivo, o da soggetti autorizzati per la gestione del codice EER 16 02 14 pertinente a un impianto di trattamento autorizzato. Si evidenzia che è possibile consultare l'elenco degli impianti di trattamento iscritti al Centro di Coordinamento RAEE, di cui all'art. 33, comma 2 del Decreto.

Si precisa che, nel calcolo della potenza finalizzato a stabilire se il RAEE fotovoltaico è domestico o professionale, il GSE fa riferimento esclusivamente alla potenza incentivata dell'impianto così come qualificata in fase di ammissione alle tariffe incentivanti.

4.4.2 Modalità operative di certificazione dell'avvenuto trattamento e smaltimento di un modulo fotovoltaico professionale ai sensi della normativa vigente

Nel caso in cui un modulo fotovoltaico professionale venga dismesso o sostituito durante il periodo di incentivazione, fermo restando il rispetto delle disposizioni previste nelle Procedure, il Soggetto Responsabile dovrà presentare al GSE la documentazione attestante l'avvenuto trattamento e smaltimento, nel rispetto degli obblighi previsti dal Decreto.

A tal riguardo, si ribadisce che il Soggetto Responsabile deve procedere, autonomamente qualora iscritto all'Albo dei Gestori Ambientali oppure tramite un sistema individuale o collettivo o soggetti autorizzati per la gestione dei codici EER ovvero attraverso un'impresa che svolge attività di raccolta e trasporto di rifiuti iscritta all'Albo dei Gestori Ambientali (di seguito "trasportatore"), al trasferimento del RAEE a un impianto di trattamento, ai fini del corretto trattamento e smaltimento dello stesso.

Il Soggetto Responsabile dovrà trasmettere al GSE la documentazione di seguito riportata, entro 6 mesi dalla consegna del RAEE all'impianto di trattamento o al sistema individuale/collettivo:

- *dichiarazione di avvenuta consegna del RAEE derivante dal modulo fotovoltaico incentivato in Conto Energia* (cfr. Allegato 8.1) debitamente compilata e firmata;
- copia del formulario di identificazione dei rifiuti (FIR).

Nel caso in cui il Soggetto Responsabile proceda autonomamente (previa iscrizione all'Albo dei Gestori Ambientali) al trasferimento del RAEE all'impianto di trattamento autorizzato, la dichiarazione, opportunamente compilata con i dati relativi del Soggetto Responsabile, dell'impianto di provenienza e del modulo fotovoltaico consegnato, dovrà essere firmata dal referente dell'impianto di trattamento che prende in carico il RAEE fotovoltaico.

Qualora il Soggetto Responsabile intenda procedere al trasferimento del RAEE all'impianto di trattamento

mediante sistema individuale, collettivo, soggetti autorizzati per la gestione dei codici EER o un trasportatore, la dichiarazione, opportunamente compilata con i dati relativi del Soggetto Responsabile, dell'impianto di provenienza del modulo e del modulo fotovoltaico consegnato, dovrà essere firmata anche dal soggetto che prende in carico il RAEE fotovoltaico.

In applicazione delle Procedure, il Soggetto Responsabile, per fornire opportuna comunicazione al GSE, deve accedere all'applicativo informatico "SIAD" (Sistema Informativo per l'Acquisizione Dati) e compilare il questionario GEI-FTV, in cui è necessario riportare tutti i dati relativi al nuovo modulo installato e/o a quello dismesso/sostituito, secondo le modalità dettagliate nella guida specifica alla compilazione, disponibile sul sito istituzionale del GSE.

Qualora le tempistiche previste per la comunicazione dell'intervento di manutenzione e ammodernamento (60 giorni dall'avvenuto completamento dello stesso) non siano compatibili con la disponibilità della documentazione completa attestante il corretto smaltimento dei moduli fotovoltaici, è possibile allegare l'Allegato 8.1 debitamente compilato e la documentazione attestante l'avvio dell'iter di trattamento e smaltimento dei componenti (prima o seconda copia del FIR), fermo restando l'obbligatorietà per il Soggetto Responsabile di conservare la quarta copia del FIR presso l'impianto per eventuali controlli.

Si ricorda che, in applicazione delle Procedure, nel caso il modulo fotovoltaico venga ritirato in garanzia da parte del Produttore dell'apparecchiatura, dovrà essere inviata la documentazione attestante il ritiro in garanzia da parte del produttore e recante le principali informazioni dei componenti ritirati.

4.5. Smaltimento dei moduli fotovoltaici: casi particolari

4.5.1 RAEE fotovoltaico soggetto alle operazioni di trattamento e smaltimento al di fuori del territorio nazionale

Si precisa che, nel caso in cui il RAEE fotovoltaico sia soggetto alle operazioni di **trattamento e smaltimento al di fuori del territorio nazionale (c.d. "spedizioni transfrontaliere")**, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 49/2014, tale operazione può essere effettuata a condizione che la spedizione del RAEE sia conforme al Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 (relativo alle spedizioni di rifiuti) e al Regolamento (CE) n. 1418/2007 della Commissione del 29 novembre 2007 (relativo all'esportazione di alcuni rifiuti destinati al recupero, elencati nell'Allegato III o III A al Regolamento CE n. 1013/2006 verso alcuni Paesi cui non si applica la decisione dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico - OCSE - del controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti). In tali casi, il Soggetto Responsabile dovrà presentare al GSE, entro 6 mesi dalla consegna del RAEE, la seguente documentazione:

- *dichiarazione di avvenuta consegna del RAEE derivante dal modulo fotovoltaico incentivato in Conto Energia* debitamente compilata e firmata (cfr. Allegato 8.1);
- allegato VII - Regolamento 1013/2006 o Modello Ia e Ib in caso di rifiuti pericolosi (ove previsto dalla normativa di riferimento);
- copia del formulario di identificazione dei rifiuti (FIR). Laddove il suddetto documento sia validamente sostituito, per i rifiuti oggetto di spedizioni transfrontaliere, dai documenti previsti dalla normativa comunitaria, è sufficiente inviare l'allegato VII di cui al precedente alinea.

4.5.2 Smaltimento dei moduli fotovoltaici tramite un O&M Contractor

Nei casi in cui il Soggetto Responsabile abbia stipulato un contratto della tipologia "O&M Contract", finalizzato alla gestione dell'impianto fotovoltaico, e l'appaltatore, sulla base dei servizi di manutenzione offerti, intenda configurarsi come detentore del rifiuto (ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. h), del D.Lgs. 152/2006), è necessario che nella documentazione attestante l'avvenuto smaltimento dei moduli fotovoltaici, nello specifico, nel formulario di identificazione dei rifiuti - FIR, sia esplicitata la riconducibilità tra il Soggetto Responsabile dell'impianto e lo specifico O&M Contractor.

4.5.3 Stoccaggio preliminare alle operazioni di recupero o smaltimento

Nel caso in cui il detentore del rifiuto disponga di un'autorizzazione per lo Stoccaggio preliminare alle operazioni di recupero o smaltimento (R13 o D15 di cui agli allegati C e D del D.Lgs. 152/2006), è ammissibile che i moduli fotovoltaici rimossi dall'impianto e classificati dal detentore come rifiuto possano permanere nel suddetto deposito alle condizioni indicate nella citata autorizzazione.

Ne consegue che il Soggetto Responsabile, per l'invio al GSE della documentazione attestante lo smaltimento del modulo, fermo restando quanto previsto dalle Procedure³, dispone al massimo di 18 mesi di tempo decorrenti dal giorno in cui il modulo fotovoltaico è stato rimosso e classificato dal detentore come rifiuto; si specifica che nella documentazione comprovante la motivazione dell'intervento, da inviare contestualmente alla comunicazione di manutenzione e ammodernamento dell'impianto, dovrà essere specificato che i componenti rimossi sono destinati alle operazioni R13 e D15 nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 152/2006.

³ Si rammenta che per tutti gli impianti fotovoltaici incentivati in Conto Energia, il Soggetto Responsabile è tenuto ad inviare la comunicazione relativa all'intervento di sostituzione/rimozione dei moduli fotovoltaici entro 60 giorni dalla data di realizzazione dello stesso, secondo le modalità descritte e nel rispetto dei requisiti previsti dalle Procedure pubblicate dal GSE.

4.5.4 Rinuncia definitiva di quota parte di potenza incentivata

Nei casi di rimozione/dismissione di moduli fotovoltaici, anche a seguito di evento calamitoso, furto e/o incendio, e contestuale rinuncia definitiva di quota parte di potenza incentivata da parte del Soggetto Responsabile (da comunicare entro 60 giorni tramite il questionario GEI-FTV dell'applicativo SIAD), laddove non sia prestata la garanzia finanziaria nel trust di uno dei sistemi collettivi riconosciuti così come previsto dal D.Lgs. 118/2020, il GSE procederà a rimodulare il calcolo delle quote a garanzia per il corretto smaltimento dei moduli fotovoltaici sulla base della numerosità dei moduli presenti sull'impianto a valle dell'evento.

5. Adempimenti in capo al GSE a garanzia della totale gestione dei rifiuti derivanti da moduli fotovoltaici

5.1. Definizione della quota trattenuta dal GSE

5.1.1 Modalità di individuazione della quota trattenuta dal GSE

La quota trattenuta dal GSE, finalizzata a garantire la completa copertura dei costi di gestione e smaltimento ambientalmente compatibile dei moduli fotovoltaici a fine vita, rappresenta una garanzia per la futura attuazione delle operazioni relative:

- a) al ritiro del modulo fotovoltaico dal sito di installazione, ivi incluse le attività di smontaggio e imballaggio dei moduli;
- b) alla logistica per trasferire il RAEE fotovoltaico dal sito di installazione all'impianto di trattamento (anche considerando eventuali ulteriori costi dovuti allo stoccaggio);
- c) al trattamento, al recupero e allo smaltimento "ambientalmente compatibile" dei rifiuti prodotti dai moduli fotovoltaici.

La quota trattenuta dal GSE è pari al doppio dei costi di adesione da versare ai Sistemi Collettivi, individuati nel valore di 10 €/modulo per qualsiasi tipologia di RAEE fotovoltaico, domestico o professionale. Tale quota è stata definita secondo criteri di mercato e sulla base dei costi medi sostenuti dai Sistemi Collettivi di gestione dei RAEE, anche a seguito di una consultazione effettuata in fase di aggiornamento della precedente versione delle Istruzioni Operative.

La quota che il GSE trattiene è quindi pari a 20 €/modulo per qualsiasi tipologia di RAEE fotovoltaico.

Il GSE, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, aggiorna, ove necessario, il valore della quota trattenuta, monitorando l'evoluzione del mercato.

I Soggetti Responsabili degli impianti fotovoltaici incentivati ai sensi dei Decreti Ministeriali 5 maggio 2011 e 5 luglio 2012, per i quali era già prevista l'adesione del produttore dei moduli a un sistema collettivo o

Consorzio secondo le modalità definite dall'art. 11, comma 6, del DM 5 maggio 2011 e dall'art. 7, comma 5, del DM 5 luglio 2012 e dalle successive procedure pubblicate dal GSE, laddove intendano prestare la garanzia finanziaria nel trust di uno dei sistemi collettivi riconosciuti ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 49/14, in attuazione di quanto previsto dal D.L. 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla Legge 29 dicembre 2021, n. 233, adeguano la garanzia finanziaria, già versata dal produttore dei moduli fotovoltaici al sistema collettivo, all'importo stabilito dal GSE, pari a 10 € per ogni singolo modulo per la completa gestione a fine vita dei moduli fotovoltaici.

Le modalità e tempistiche di attestazione dell'avvenuto adeguamento della garanzia finanziaria degli impianti afferenti alla suddetta fattispecie sono rappresentate nel paragrafo 5.3.1.

Nel caso in cui detti Soggetti Responsabili non rispettino le modalità e le tempistiche sopradescritte, il GSE procederà ad avviare il processo di trattenimento delle quote a garanzia secondo le modalità descritte nel paragrafo 5.1.2; per tutti gli impianti fotovoltaici incentivati in Conto Energia il valore della quota trattenuta sarà pari a 20 € per ogni singolo modulo.

5.1.2 Modalità con cui il GSE trattiene la quota dalle tariffe incentivanti

La modalità con cui il GSE trattiene la quota dalle tariffe incentivanti differisce in base alla tipologia del modulo fotovoltaico:

- **modulo domestico** (installato in impianti con potenza < 10 kW): il GSE trattiene la quota una tantum a valere sulla prima erogazione dell'anno, a favore del Soggetto Responsabile, relativa al quindicesimo anno di incentivazione;
- **modulo professionale** (installato in impianti con potenza > 10 kW): il GSE trattiene la quota, a partire dall'undicesimo anno e per dieci anni, a valere sulla prima erogazione dell'anno a favore del Soggetto Responsabile. La quota sarà trattenuta secondo le seguenti modalità:

$$\text{Valore della quota da trattenere nell'anno } i - \text{esimo} = \left[\frac{2 \cdot (n - i + 1)}{n \cdot (n + 1)} \right] \cdot \text{quota tot}$$

[...]

dove:

- $n = 10$
- $i =$ anno in cui la quota verrà trattenuta (i va da 1 a n)
- $\text{quota tot} = \text{Numero moduli} \cdot 20 \frac{\text{€}}{\text{modulo}}$

A titolo esemplificativo, si riportano di seguito due esempi di calcolo delle quote, rispettivamente nei casi di RAEE domestico e RAEE professionale..AEE professionale.

Esempio: **RAEE DOMESTICO**

Quota da trattenere: 20 €/modulo

Numero di moduli dell'impianto: 10

Quota trattenuta dal GSE negli ultimi **10 anni** di incentivazione (una tantum al quindicesimo anno):

i	1
Trattenuta [€/modulo]	20

Totale trattenuto all'impianto [€]	$10 \cdot 20 = 200\text{€}$
---	-----------------------------

Tabella 1 - Esempio di trattenimento della quota per RAEE domestico

Esempio: **RAEE PROFESSIONALE**

Quota da trattenere: 20 €/modulo

Numero di moduli dell'impianto: 100

Quota trattenuta dal GSE negli ultimi **10 anni** di incentivazione: quota trattenuta a partire dall'undicesimo anno di incentivazione e distribuita nei dieci anni restanti dell'incentivo.

<i>i</i>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Totale nei 10 anni
Trattenuta [€/modulo]	3,64	3,27	2,91	2,55	2,18	1,82	1,45	1,09	0,73	0,36	20 €
Totale trattenuto all'impianto [€]	363,64	327,27	290,91	254,55	218,18	181,82	145,45	109,09	72,73	36,36	2.000 €

Tabella 2 - Esempio di rateizzazione della quota per RAEE professionale

Si evidenzia che, per gli impianti che hanno optato per l'opzione a) di cui all'art. 26, comma 3, della Legge 116/2014 (Decreto Spalma Incentivi), per i quali la fine del periodo di incentivazione è stata posticipata di 4 anni, il GSE tratterà la quota relativa alla gestione dei RAEE a partire, comunque, dall'undicesimo anno di incentivazione e fino al termine dello stesso periodo.

In caso di cessione del credito, il Soggetto Responsabile cedente deve comunicare al cessionario le modalità in base alle quali il GSE tratterà la quota prevista.

5.1.3 Modalità di gestione delle quote per impianti già avviati al trattenimento

In virtù delle disposizioni introdotte dal D.L. Energia sul raddoppio della quota a garanzia da trattenere da parte del GSE rispetto all'importo previsto in caso di adesione a un Sistema Collettivo, nel caso di impianti di tipologia professionale entrati in esercizio dal 2006 al 2012 per i quali è già stato avviato il processo di trattenimento secondo la modalità di calcolo stabilita sulla base del precedente valore della quota (10 €/modulo), la maggiorazione introdotta viene applicata a partire dalle rate residue del periodo di trattenimento. Nello specifico, il GSE provvede alla rimodulazione delle restanti quote del piano di rateizzazione secondo la seguente modalità, al fine di garantire un importo trattenuto per singolo modulo (20 €) pari al doppio rispetto al valore di adesione da versare ai Sistemi Collettivi (10 €):

$$\text{Valore della quota da trattenere nell'anno } i - \text{esimo} = \left[\frac{n - i + 1}{n \cdot (n + 1)} + \frac{n - i + 1}{n_{res} \cdot (n_{res} + 1)} \right] \cdot \text{quota tot}$$

[...]

dove:

- $n = 10$

- n_{res} = anni residui di trattenimento

- i = anno in cui la quota verrà trattenuta (i va dal primo anno residuo di calcolo della quota con la maggiorazione introdotta dalla Legge 11/2024 fmo ad n)

$$- \text{quota tot} = \text{Numero moduli} \cdot 20 \frac{\text{€}}{\text{modulo}}$$

A titolo esemplificativo, si riportano di seguito tre casistiche di calcolo delle quote a garanzia per impianti di tipologia professionale per cui è già stato avviato il processo di trattenimento secondo le modalità di calcolo definite dalla precedente versione delle Istruzioni Operative.

Esempio 1: RAEE professionale entrato in esercizio nel 2013

Quota da trattenere: 20 €/modulo

Numero di moduli dell'impianto: 100

Annualità trattenute con modalità di calcolo precedente (10 €/modulo): 1

Annualità da trattenere con modalità di calcolo attuale (20 €/modulo): 9 (dal dodicesimo al ventesimo anno di incentivazione)

Quota trattenuta dal GSE negli ultimi 10 anni di incentivazione: quota trattenuta a partire dall'undicesimo anno di incentivazione e distribuita nei dieci anni restanti dell'incentivo.

<i>i</i>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Totale nei 10 anni
Trattenuta [€/modulo]	1,82	3,64	3,23	2,83	2,42	2,02	1,62	1,21	0,81	0,40	20 €
Totale trattenuto all'impianto [€]	181,82	363,64	323,23	282,83	242,42	202,02	161,62	121,21	80,81	40,40	2.000 €

Tabella 3 - Esempio di rateizzazione per RAEE professionale con una trattenuta effettuata sulla base del precedente valore della quota (10 €/modulo)

Esempio 2: RAEE professionale entrato in esercizio nel 2012

Quota da trattenere: 20 €/modulo

Numero di moduli dell'impianto: 100

Annualità trattenute con modalità di calcolo precedente (10 €/modulo): 2

Annualità da trattenere con modalità di calcolo attuale (20 €/modulo): 8 (dal tredicesimo al ventesimo anno di incentivazione)

Quota trattenuta dal GSE negli ultimi 10 anni di incentivazione: quota trattenuta a partire dall'undicesimo anno di incentivazione e distribuita nei dieci anni restanti dell'incentivo.

<i>i</i>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Totale nei 10 anni
Trattenuta [€/modulo]	1,82	1,64	3,68	3,22	2,76	2,30	1,84	1,38	0,92	0,46	20 €
Totale trattenuto	181,82	163,64	367,68	321,72	275,76	229,80	183,84	137,88	91,92	45,96	2.000 €

all'impianto [€]											
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tabella 4 - Esempio di rateizzazione per RAEE professionale con due trattenute effettuate sulla base del precedente valore della quota (10 €/modulo)

Esempio 3: RAEE professionale entrato in esercizio nel 2011

Quota da trattenere: 20 €/modulo

Numero di moduli dell'impianto: 100

Annualità trattenute con modalità di calcolo precedente (10 €/modulo):3

Annualità da trattenere con modalità di calcolo attuale (20 €/modulo):7 (dal quattordicesimo al ventesimo anno di incentivazione)

Quota trattenuta dal GSE negli ultimi 10 anni di incentivazione: quota trattenuta a partire dall'undicesimo anno di incentivazione e distribuita nei dieci anni restanti dell'incentivo.

<i>i</i>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Totale nei 10 anni
Trattenuta [€/modulo]	1,82	1,64	1,45	3,77	3,23	2,69	2,16	1,62	1,08	0,54	20 €
Totale trattenuto all'impianto [€]	181,82	163,64	145,45	377,27	323,38	269,48	215,58	161,69	107,79	53,90	2.000 €

Tabella 5 - Esempio di rateizzazione per RAEE professionale con tre trattenute effettuate sulla base del precedente valore della quota (10 €/modulo)

5.1.4 Modalità con cui il GSE gestisce le quote trattenute

Il GSE trattiene le quote a garanzia con riferimento al numero dei moduli installati presso l'impianto alla data di entrata in esercizio dello stesso, a eccezione di alcune casistiche specifiche rappresentate di seguito. Nel caso di moduli fotovoltaici rientranti nella categoria delle "tegole fotovoltaiche", destinate a sostituire elementi di copertura dell'edilizia tradizionale e di potenza nominale notevolmente inferiore rispetto ai moduli fotovoltaici presenti sul mercato, la quota trattenuta di 20 € è riferita a un "modulo equivalente". Per "modulo equivalente" si intende un modulo fotovoltaico di potenza nominale pari a 160 W; nel calcolo della numerosità dei moduli equivalenti viene effettuato un arrotondamento all'intero superiore.

A titolo di esempio, per un impianto di potenza pari a 9 kW costituito da 300 tegole fotovoltaiche da 30 W ciascuna, il trattenimento delle quote a garanzia è riferito a 57 moduli equivalenti, come si evince dalla seguente formula:

$$\text{Numerosità moduli eq.} = \frac{\text{Potenza impianto}}{\text{Potenza modulo eq.}} = \frac{9 \text{ kW}}{0,16 \frac{\text{kW}}{\text{modulo eq.}}} = 56,25 = 57 \text{ moduli eq.}$$

[...]

Si fa presente inoltre che, nei casi in cui le informazioni fornite dal Soggetto Responsabile in fase di qualifica dell'impianto non consentano di definire univocamente la numerosità dei moduli installati presso

l'impianto, il GSE provvederà cautelativamente a trattenere le quote a garanzia con riferimento a un numero di moduli equivalente individuato sulla base di un valore di potenza pari a 200 W/modulo, che rappresenta il valore medio di potenza di un modulo fotovoltaico installato nel periodo di attuazione del Conto Energia. Nel calcolo della numerosità dei moduli equivalenti viene effettuato un arrotondamento all'intero superiore, come nell'esempio descritto precedentemente.

In termini generali, si precisa che gli importi trattenuti a garanzia, laddove non sia stata esercitata l'opzione prevista dal D.Lgs. 118/2020, verranno restituiti al Soggetto Responsabile esclusivamente al termine della vita utile dell'intero impianto, una volta espletati tutti gli adempimenti in materia di gestione del fine vita dei moduli fotovoltaici, come indicato nei paragrafi 4.3.2 e 4.4.2.

Non è prevista la restituzione di quote attribuibili a moduli sostituiti nell'ambito di interventi di revamping non rilevanti nel corso dell'esercizio dell'impianto, comunicate al GSE ai sensi delle Procedure.

Si evidenzia inoltre che, nei casi in cui le informazioni fornite dal Soggetto Responsabile all'atto della richiesta di concessione degli incentivi e/o nell'ambito degli interventi di ammodernamento non consentano di risalire alla destinazione dei moduli installati e successivamente sostituiti, il GSE provvederà cautelativamente a non restituire le quote a garanzia trattenute con riferimento alla numerosità dei moduli interessati dalla criticità rilevata.

Intervento revamping totale - casistiche smaltimento e ritiro in garanzia


Nel caso in cui il Soggetto Responsabile abbia provveduto, in un periodo antecedente all'inizio del trattenimento delle quote, alla sostituzione **totale** dei moduli fotovoltaici⁴ relativi allo specifico impianto, il GSE non tratterrà le quote a garanzia previste dall'art. 40 del D.Lgs. 49/2014 purché il Soggetto Responsabile dimostri l'avvenuto corretto smaltimento dei moduli sostituiti ovvero, nel caso di sostituzione in garanzia, fornisca documentazione rilasciata dall'azienda produttrice, attestante l'avvenuto ritiro in garanzia dei componenti.

In relazione ai nuovi moduli installati nell'ambito dell'intervento di revamping totale, il Soggetto Responsabile è tenuto a verificare che i nuovi moduli installati non siano provenienti da una scorta tecnica risalente al periodo di realizzazione dell'impianto e, quindi, immessi sul mercato in data antecedente rispetto all'entrata in vigore delle disposizioni del D.Lgs. 49/2014 e s.m.i., che hanno introdotto l'obbligatorietà del versamento del contributo ambientale, necessario a coprire tutti i costi per la corretta gestione e smaltimento dei moduli fotovoltaici. Laddove i nuovi moduli installati provengano da una scorta tecnica risalente al periodo di realizzazione dell'impianto, il GSE non interromperà il processo di trattenimento delle quote a garanzia, sino all'avvenuto corretto trattamento a fine vita dei nuovi moduli installati.

Si rammenta che gli importi trattenuti verranno restituiti al Soggetto Responsabile esclusivamente al termine della vita utile dell'intero impianto, una volta espletati tutti gli adempimenti in materia di gestione del fine vita dei moduli fotovoltaici, come indicato nei paragrafi 4.3.2 e 4.4.2.

Nel caso in cui, invece, il Soggetto Responsabile abbia provveduto, in un periodo successivo all'inizio del trattenimento delle quote, alla sostituzione **totale** dei moduli fotovoltaici relativi allo specifico impianto, il GSE interromperà il processo di trattenimento delle quote a garanzia previste dall'art. 40 del D.Lgs. 49/2014 e restituirà, entro 120 giorni dalla data di conclusione del procedimento amministrativo di valutazione dell'intervento di revamping totale realizzato⁵, le quote fino a quel momento trattenute purché il Soggetto Responsabile dimostri l'avvenuto corretto smaltimento dei moduli sostituiti ovvero, nel caso di sostituzione in garanzia, fornisca documentazione rilasciata dall'azienda produttrice attestante l'avvenuto ritiro in garanzia dei componenti.

Per una migliore comprensione della casistica appena descritta, si riporta in *Figura 2* l'esempio di un impianto fotovoltaico professionale entrato in esercizio nel 2008 per il quale, a partire dall'undicesimo anno (2018), il GSE ha iniziato a trattenere le quote a garanzia. Nel 2020, il Soggetto Responsabile decide di effettuare un revamping totale dei moduli fotovoltaici, nel rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs. 49/2014 e ss.mm.ii. per quanto concerne i nuovi moduli installati. Il GSE, verificata la correttezza ed esaustività dei documenti inviati dal Soggetto Responsabile, comprovanti l'avvenuto smaltimento o ritiro in garanzia dei moduli fotovoltaici, interromperà il processo di trattenimento e restituirà le quote a garanzia fino a quel momento trattenute.



[...]

Figura 2 - Gestione quote RAEE: casistica revamping totale di un impianto fotovoltaico professionale

⁴ Nei casi in cui i moduli rimossi vengano correttamente smaltiti o ritirati in garanzia dall'azienda produttrice dei componenti.

⁵ Si rammenta che per tutti gli impianti fotovoltaici incentivati in Conto Energia, il Soggetto Responsabile è tenuto ad inviare la comunicazione relativa all'intervento di sostituzione/rimozione dei moduli fotovoltaici entro 60 giorni dalla data di realizzazione dello stesso, secondo le modalità descritte e nel rispetto dei requisiti previsti dalle Procedure pubblicate dal GSE. La tempistica di restituzione riportata si riferisce agli interventi di revamping totale comunicati in data successiva alla pubblicazione delle presenti Istruzioni Operative.

Intervento revamping totale - casistica vendita estero

Nel caso in cui i moduli rimossi, correttamente funzionanti e quindi non classificabili come RAEE, vengano venduti e spediti al di fuori del territorio nazionale, è possibile essere esonerati⁶ dal trattenimento delle quote a garanzia purché il Soggetto Responsabile dimostri il rispetto dei requisiti previsti dall'Allegato VI del D.Lgs. 49/2014. In particolare, è necessario allegare la seguente documentazione in fase di comunicazione al GSE dell'intervento di manutenzione e ammodernamento tecnologico:

- a) copia della fattura quietanzata e del contratto relativi alla vendita e/o al trasferimento della proprietà dei moduli fotovoltaici chiaramente identificati (è imprescindibile la presenza della matricola individuale del modulo fotovoltaico nella documentazione) e una dichiarazione che attesti che il modulo fotovoltaico è correttamente funzionante e destinato direttamente all'utilizzo;
- b) elenco dei moduli oggetto della vendita e spediti al di fuori del territorio nazionale;
- c) risultato del test di capacità produttiva effettuata con un'attrezzatura in grado di rilevare sia tensione che corrente e di determinare la potenza espressa.

I test devono essere effettuati da personale appositamente formato e qualificato; a tal riguardo è necessario indicare la Partita IVA e la denominazione dell'azienda responsabile delle prove di funzionalità, nonché il codice fiscale, cognome e nome del tecnico che ha eseguito le prove di funzionalità.

Si specifica che nel caso in cui i moduli rimossi siano invece venduti all'interno del territorio nazionale non è prevista alcuna esenzione dal trattenimento o restituzione delle quote a garanzia.

Qualora la documentazione suindicata non sia nella disponibilità del Soggetto Responsabile entro i termini previsti per la comunicazione al GSE dell'intervento di manutenzione e ammodernamento tecnologico, sarà possibile trasmettere il set documentale previsto in una fase successiva, al fine di richiedere l'esonero dal trattenimento delle quote a garanzia e per la restituzione delle eventuali quote a garanzia già trattenute⁷.

⁶ Nel caso in cui il processo di trattenimento sia già stato avviato, il GSE interromperà il trattenimento delle quote a garanzia previste dall'art. 40 del D.Lgs. 49/2014 e restituirà le quote fino a quel momento trattenute.

⁷ Nelle more dell'implementazione di un applicativo informatico dedicato, la documentazione potrà essere trasmessa tramite posta elettronica certificata alla casella info@pec.gse.it, inserendo nell'oggetto della comunicazione, tra l'altro, il codice identificativo dell'impianto.

Intervento revamping rilevante

Nel caso in cui il Soggetto Responsabile di un impianto **professionale** abbia provveduto alla sostituzione parziale dei moduli fotovoltaici e il revamping abbia interessato, in un unico intervento⁸, oltre la metà dei moduli originariamente installati (cd. revamping rilevante), il GSE trattiene le quote a garanzia esclusivamente con riferimento alla metà dei moduli installati presso l'impianto alla data di entrata in esercizio dello stesso, purché venga dimostrato il corretto smaltimento dei moduli sostituiti, ovvero, nel caso di sostituzione in garanzia, venga fornita documentazione rilasciata dall'azienda produttrice (claim) attestante l'avvenuto ritiro in garanzia dei componenti.

In relazione ai nuovi moduli installati nell'ambito dell'intervento di revamping rilevante, il Soggetto Responsabile è tenuto a verificare che i nuovi moduli installati non siano provenienti da una scorta tecnica risalente al periodo di realizzazione dell'impianto e, quindi, immessi sul mercato in data antecedente rispetto all'entrata in vigore delle disposizioni del D.Lgs. 49/2014 e s.m.i., che hanno introdotto l'obbligatorietà del versamento del contributo ambientale, necessario a coprire tutti i costi per la corretta gestione e smaltimento dei moduli fotovoltaici.

Laddove i nuovi moduli installati provengano da una scorta tecnica risalente al periodo di realizzazione dell'impianto, il GSE non interromperà il processo di trattenimento delle quote a garanzia, sino all'avvenuto corretto trattamento a fine vita dei nuovi moduli installati.

Si rammenta che gli importi trattenuti verranno restituiti al Soggetto Responsabile esclusivamente al termine della vita utile dell'intero impianto, una volta espletati tutti gli adempimenti in materia di gestione del fine vita dei moduli fotovoltaici, come indicato nei paragrafi 4.3.2 e 4.4.2.

Laddove l'intervento di revamping rilevante venga effettuato successivamente all'inizio del processo di trattenimento delle quote a garanzia nella modalità sopraindicata e nel rispetto dei suddetti requisiti, il GSE procederà a rimodulare il calcolo delle medesime quote per il corretto smaltimento dei moduli fotovoltaici esclusivamente con riferimento alla metà del numero dei moduli presenti sull'impianto alla data di entrata in esercizio dello stesso.

La suddetta modalità di calcolo viene applicata anche nel caso in cui i moduli rimossi da un impianto professionale, nell'ambito di un intervento di revamping rilevante, vengano venduti e spediti al di fuori del territorio nazionale, purché il Soggetto Responsabile dimostri il rispetto dei requisiti previsti dall'Allegato VI del D.Lgs. 49/2014, trasmettendo la documentazione prevista per la medesima fattispecie, precedentemente dettagliata per la casistica di revamping totale.

⁸ L'intervento di sostituzione dovrà essere comunicato attraverso l'applicativo SIAD e risultare conforme ai requisiti previsti dalla Procedure.

5.2. Verifica dell'adempimento degli obblighi ai fini della restituzione delle quote trattenute

Il Soggetto Responsabile, dopo aver provveduto a dismettere i moduli a fine vita dell'intero impianto, deve inviare la documentazione prevista dal paragrafo 4.3.2 per i RAEE domestici e dal paragrafo 4.4.2 per i RAEE professionali al fine di ottemperare agli obblighi in materia di gestione del fine vita dei moduli e per richiedere la restituzione delle quote a garanzia precedentemente trattenute dal GSE.

Qualora il Soggetto Responsabile abbia rispettato gli adempimenti descritti in precedenza, anche se verificatosi dopo la scadenza del periodo di incentivazione, il GSE provvederà a restituire in un'unica soluzione la quota trattenuta a garanzia per il corretto smaltimento dei moduli fotovoltaici; in caso contrario, il GSE non restituirà la quota.

Resta inteso che il Soggetto Responsabile dovrà provvedere al tempestivo aggiornamento di tutti i dati relativi ai moduli installati, agli eventuali cambi di titolarità dell'impianto e ai codici IBAN attraverso cui il GSE dovrà effettuare la restituzione della quota trattenuta.

Il GSE restituirà la quota trattenuta al Soggetto che, all'atto della dismissione dell'intero impianto, risulti titolare dello stesso.

5.3. Disposizioni introdotte dal D.Lgs. 118/2020 e s.m.i.

Il Decreto Legislativo 3 settembre 2020, n. 118, e s.m.i. apporta alcune modifiche al Decreto 49/2014; in particolare, all'art. 1, comma 1, lett. c), introduce la seguente previsione: -*"Razionalizzazione delle disposizioni per i RAEE da fotovoltaico"* - la quale stabilisce che *"Per la gestione dei RAEE derivanti da AEE di fotovoltaico, incentivate e installate precedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, [...], i soggetti responsabili degli impianti fotovoltaici possano prestare la garanzia finanziaria, nel trust di uno dei sistemi collettivi riconosciuti [...]. Il GSE definisce le modalità operative [...] ed è autorizzato a richiedere agli stessi responsabili degli impianti fotovoltaici idonea documentazione [...]"*.

I Soggetti Responsabili degli impianti fotovoltaici incentivati in Conto Energia possono decidere se prestare la garanzia finanziaria per le operazioni di ritiro del modulo fotovoltaico (ivi incluse le operazioni di smontaggio e imballaggio), trasporto, trattamento adeguato, recupero e smaltimento dei rifiuti prodotti dai moduli fotovoltaici, tramite il processo di trattenimento delle quote attuato dal GSE, o, in alternativa, mediante la partecipazione a un Sistema Collettivo, iscritto al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE e visualizzabile al link <https://www.registroaee.it/RicercaSCF>.

Si specifica che il D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 (Legge di Conversione 21 aprile 2023, n. 41) ha inoltre previsto la possibilità di rateizzare, in cinque anni, la quota da versare al Sistema Collettivo in caso di adesione ai sensi del D.Lgs. 118/2020 e s.m.i..

Laddove si intenda prestare la garanzia finanziaria dell'importo definito al par. 5.1.1, pari a 10 €/modulo, così come previsto dal D.Lgs. 118/2020, a un Sistema Collettivo per la gestione dei RAEE fotovoltaici, il Soggetto Responsabile, dopo aver verificato la correttezza dei dati dell'impianto fotovoltaico presenti sul portale "Gestione componenti di impianto e quote RAEE" del GSE, dovrà esercitare l'opzione inviando la seguente documentazione:

- Allegato 8.3 (come da modello presente nel paragrafo 8.3) sottoscritto dal Soggetto Responsabile e controfirmato dal Sistema Collettivo;
- Certificato di partecipazione al Sistema Collettivo, recante le informazioni di dettaglio (marca, modello e matricole) dei moduli installati e garantiti, riconducibili allo specifico impianto;
- copia, in formato .xls, dell'elenco dei moduli garantiti presso il Sistema Collettivo, così come riportati nel Certificato di partecipazione, e recante le informazioni di dettaglio dei moduli (marca, modello e matricole).

Si specifica che, laddove venga esercitata la suddetta opzione, quest'ultima deve essere riferita ai moduli installati presso l'impianto all'atto della sottoscrizione della garanzia e immessi sul mercato prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 49/2014, adeguando, se del caso, gli eventuali strumenti di garanzia finanziaria già previsti dai DD.MM. 5 maggio 2011 e 5 luglio 2012, dal D.Lgs. 49/2014 e ss.mm.ii. e della Legge 28 dicembre 2015, n. 221 («Collegato Ambientale») all'importo definito al par. 5.1.1. pari a 10 €/modulo. La garanzia finanziaria dovrà essere prestata anche per gli eventuali moduli comunicati al GSE e classificati, sul portale "Gestione componenti di impianto e quote RAEE", come "scorta tecnica" dello specifico impianto.

Come previsto dal D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, la quota da versare al Sistema Collettivo può essere rateizzata nel periodo massimo di cinque anni; in ogni caso il periodo di rateizzazione non potrà essere superiore al numero di anni residui di incentivazione per l'impianto specifico.

Tale documentazione dovrà essere inviata al GSE esclusivamente tramite l'applicativo SIAD, utilizzando il questionario *"RAEE - Modello di adesione a un Sistema Collettivo"*, disponibile in Area Clienti del GSE, e che consente la compilazione della dichiarazione di partecipazione a un Sistema Collettivo e la predisposizione del set documentale da allegare alla specifica richiesta.

Si rappresenta che, qualora l'istanza di adesione al Sistema Collettivo dovesse risultare carente, anche a seguito di richiesta di integrazione documentale, delle informazioni e documenti previsti, il GSE

comunicherà al Soggetto Responsabile l'esito negativo dell'istruttoria e avvierà il processo di trattenimento delle quote a garanzia, secondo le modalità e tempistiche previste nel presente documento.

5.3.1 Tempistiche per l'adesione all'opzione prevista dal D.Lgs. 118/2020

Il D.L. n. 84/2024 "Disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico" ha previsto, per qualsiasi fattispecie di impianto, la possibilità di trasmettere l'istanza di adesione a un Sistema Collettivo anche in un periodo successivo rispetto al precedente termine del 31 dicembre 2024, nell'ambito di due finestre temporali annuali di durata pari a 60 giorni, entro le quali i soggetti responsabili degli impianti possono comunicare allo stesso GSE la scelta di partecipare a un sistema collettivo.

Nello specifico le finestre temporali individuate sono:

- dal 1° febbraio al 31 marzo (prima finestra temporale);
- dal 1° giugno al 31 luglio (seconda finestra temporale).

Qualora il Soggetto Responsabile trasmetta, nell'ambito di una delle finestre temporali annuali definite, l'istanza di adesione a un Sistema Collettivo secondo le modalità definite al paragrafo 5.3 e il processo di trattenimento sia già stato avviato, il GSE interromperà il trattenimento delle quote a garanzia previste dall'art. 40 del D.Lgs. 49/2014 e restituirà le quote fino a quel momento trattenute.

Con riferimento alle tempistiche di restituzione delle quote a garanzia precedentemente trattenute dal GSE, sono state individuate le seguenti modalità:

- per gli impianti di tipologia domestica, la restituzione delle quote trattenute è prevista nel corso dell'anno successivo rispetto alla trasmissione dell'istanza di adesione al Sistema Collettivo;
- per gli impianti di tipologia professionale, la restituzione delle quote trattenute verrà effettuata entro 180 giorni dalla data di conclusione della finestra temporale di riferimento in cui è stata presentata l'istanza di adesione al Sistema Collettivo.

6. Applicativo informatico "Gestione componenti di impianto e quote RAEE"

Il Soggetto Responsabile può verificare nell'applicativo informatico "Gestione componenti di impianto e quote RAEE", reso disponibile dal GSE sul proprio sito istituzionale, le seguenti informazioni:

- i principali dati tecnici dell'impianto;
- il numero totale e le principali informazioni dei moduli fotovoltaici riconducibili allo specifico impianto;
- gli stati e le date caratteristiche dei singoli moduli fotovoltaici, per identificare l'intero ciclo di vita degli stessi;
- il valore delle quote a garanzia trattenute nel corso degli anni ovvero in corso di trattenimento nel caso in cui non sia stata esercitata l'opzione ai sensi del D.Lgs. 118/2020.

Tramite il succitato applicativo è quindi possibile la verifica dei dati tecnici caratteristici dei moduli fotovoltaici riconducibili allo specifico impianto nonché la visualizzazione delle quote economiche a garanzia del corretto smaltimento dei moduli fotovoltaici a fine vita.

A partire dall'anno relativo alla prima trattenuta della quota a garanzia da parte del GSE, il Soggetto Responsabile può quindi visualizzare, attraverso il Portale informatico dedicato, l'ammontare degli importi trattenuti. Si ribadisce che, per i Soggetti Responsabili che non abbiano aderito all'opzione prevista ai sensi del D.Lgs. 118/2020, le quote a garanzia saranno restituite in occasione della dismissione dell'intero impianto, che potrà avvenire anche in una fase successiva al periodo di incentivazione.

7. Aggiornamento delle Istruzioni Operative da parte del GSE

Il GSE si riserva la facoltà di aggiornare le presenti Istruzioni Operative in ragione di nuove disposizioni normative o della necessità di aggiornare il valore della quota trattenuta.

8. Allegati

Moduli in formato PDF [(dimensioni: 268 Kb)]

Ars

